



Allegato A al Decreto n. 919 del 13/12/2011

pag. 1/2

MODALITÀ DI AMMISSIONE DIRETTA ALL'ESAME DI QUALIFICAZIONE¹ PROFESSIONALE DI ESTETISTA (L. 1/1990, art. 3, co. 1, lett. a).

Premessa

La presente disciplina esplicita le modalità di accesso all'esame teorico-pratico ai fini del conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale per coloro che sono in possesso di una qualifica e hanno maturato un anno di inserimento presso un'impresa di Estetista.

Requisiti di ammissione diretta all'esame

Per l'ammissione diretta all'esame è necessario trovarsi in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 "Disciplina dell'attività di Estetista". La norma prevede che la qualificazione professionale di Estetista s'intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto da:

- un corso di qualificazione di Estetista della durata di due anni;
- un anno di inserimento presso un'impresa di estetista.

Il possesso di entrambi i requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di candidati cittadini stranieri, deve essere garantito, inoltre, il possesso dei requisiti di competenza linguistica disposti con DDR 437 del 14 luglio 2011. Anche questi ultimi devono essere posseduti alla data di presentazione alla domanda.

Modalità di accesso

Gli utenti interessati all'ammissione diretta all'esame² teorico-pratico ed in possesso dei requisiti suddetti, devono presentare istanza direttamente agli Organismi di Formazione autorizzati alla gestione di interventi formativi di abilitazione. L'elenco degli OdF è reperibile sul sito regionale al link <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Abilitazioni.htm> Abilitazione di Estetista/accedi ai percorsi approvati.

L'istanza, da compilare su modello regionale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, va trasmessa almeno 60 giorni prima dell'esame, al fine di consentire l'istruttoria relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dell'OdF. L'istanza va inviata dal richiedente per conoscenza anche alla competente struttura regionale³.

Competenze dell'Organismo di Formazione

L'OdF che riceve istanza di ammissione diretta all'esame, provvede all'adempimento delle seguenti azioni:

1. effettua l'istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, conservando la documentazione presso i propri uffici, a disposizione per eventuali controlli regionali;
2. comunica formalmente gli esiti dell'istruttoria al richiedente, trasmettendo una copia della comunicazione agli uffici regionali, per conoscenza;

¹ Va precisato che la norma individua col termine "qualificazione professionale" quella che solitamente è definita "abilitazione professionale".

² Per i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame si fa riferimento al DDR 429 del 08/07/2011

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaEsami.htm> Documentazione specifica per settore/Estetica

³ Preferibilmente via posta elettronica, in formato pdf, all'indirizzo: formazione.riconoscimento@regione.veneto.it.

3. comunica al richiedente, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di effettuazione dell'esame di abilitazione; una copia della comunicazione va trasmessa, per conoscenza, agli uffici regionali;
4. provvede all'inserimento del richiedente nella documentazione cartacea e nei sistemi gestionali regionali. In particolare, nell'applicativo "Monitoraggio Allievi Web", devono essere riportate le seguenti informazioni, nel questionario dell'allievo, da scegliere dal menù a tendina:
 - ANAGRAFICA – Stato e tipo allievo:
ISCRITTO (FUORI RENDICONTO/SOPRANUMERARIO)
 - TITOLI DI STUDIO – Altri titoli posseduti:
QUALIFICA PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO - 1 ANNO DI ESPERIENZA LAVORATIVA (ESAME DIRETTO ABILITAZIONE);
5. elabora e consegna al richiedente l'Attestato di abilitazione a seguito della vidimazione regionale.

Note finali

1. L'interessato è tenuto al versamento all'OdF, a copertura delle spese d'esame, di un contributo non superiore ad € 300,00 onnicomprensivi.
2. La mancata presentazione del candidato il giorno dell'esame nel luogo e orario di convocazione comporta l'inammissibilità all'esame.
3. Tutte le comunicazioni tra Organismo di Formazione e uffici regionali sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica⁴.
4. E' consentita l'iscrizione ad un secondo esame in caso di mancato superamento del primo a condizione che tra il primo ed il secondo esame siano intercorsi almeno 90 giorni.

⁴ Le eventuali note vanno trasmesse, in formato pdf, all'indirizzo: formazione.riconoscimento@regione.veneto.it